



COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 IN DATA 23/02/2022

OGGETTO:

ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2022: CONFERMA.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTITRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **VENTI** e minuti **TRENTA** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COMPAGNONI PIERANGELA - Presidente	Sì
2. ANELLI RAFFAELLA - Vice Sindaco	No
3. MODENA GABRIELE - Consigliere	Sì
4. BRANDOLINI SIMONA - Consigliere	Sì
5. DEL GOBBO RAFFAELLA - Consigliere	No
6. PISANI ROBERTO - Consigliere	Sì
7. SANELLI ALESSIO - Consigliere	Sì
8. COSTA BARBARA - Consigliere	Sì
9. MONTINI SEVERINO - Consigliere	Sì
10. FERRI ANGELICA - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Dott. Fazio Mercadante Umberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco COMPAGNONI PIERANGELA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all'articolo 1, comma 169 della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006): *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2020;

VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8 del 30.05.2021 con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2021 e successiva deliberazione di rettifica n. 8 del 22.06.2021 C.C.:

	ALIQUOTA	COD.TRIBUTO
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente	
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	6,0 per mille	3912
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità)	9,80 per mille	3925 quota statale 3930 quota comunale

fabbricati merce	1,2 per mille	3918
Altri fabbricati (compreso comodato gratuito)	9,80 per mille	3918
Terreni agricoli ed incolti	8,60 per mille	3914
Aree edificabili	9,80 per mille	3916
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	3913

VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la quale dispone all'art 1:

- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del

tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/02/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

RAMMENTATO CHE il comma 757 dell'art 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 impone l'obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni della nuova imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini dell'aggiornamento del DUP e del Bilancio di Previsione 2022-2024;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

CON VOTI unanimi e favorevoli

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. di confermare per l'anno 2022, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Unica, con efficacia dal 1° Gennaio 2022, come segue:

	ALIQUOTA	COD.TRIBUTO
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente	
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	6,0 per mille	3912
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità)	9,80 per mille	3925 quota statale 3930 quota comunale
fabbricati merce	1,2 per mille	3918
Altri fabbricati (compreso comodato gratuito)	9,80 per mille	3918
Terreni agricoli ed incolti	8,60 per mille	3914

Aree edificabili	9,80 per mille	3916
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	3913

3. di proporre altresì, per l'anno 2022, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato digitalmente
COMPAGNONI PIERANGELA

Il Vice Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto
